



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI N. 4 DEL 29/01/2019 PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 26 DEL 23/11/2018

L'anno duemiladicianove addì 29 del mese di Gennaio presso la Casa comunale nel proprio ufficio,

IL SINDACO

VISTA segnalazione dell'Azienda Calabria Verde, acquisita al protocollo n. 16597 in data 11/10/2018, relativa all'abbandono di rifiuti domestici e alla presenza di una carcassa di autovettura in prossimità di una sorgente;

VISTA la relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale di questo Comune in data 22/10/2018, relativa ad abbandono di veicolo classificabile quale rifiuto in quanto caratterizzato dalle evidenti condizioni di abbandono protratto nel tempo, in Serra San Bruno su terreno censito in catasto al foglio n. 23 particella n. 7;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza per la rimozione e ripristino dello stato dei luoghi nr. 40/8-1/2018 da parte della Legione Carabinieri Calabria Stazione di Serra San Bruno, acquisita al prot. n. 18201 del 08/11/2018;

ACCERTATO che la particella n. 7 del Foglio di mappa n. 23 del catasto Terreni, risulta intestata alla Società "La Foresta" con sede in Via Saragat n. 1 del Comune di Corigliano Calabro (CS);

RITENUTO doveroso ed opportuno ordinare a chi di dovere di provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l'intera area interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità;

VISTI

- Il D.Lgs 209/2003 e rilevato che il veicolo rinvenuto è classificabile quale rifiuto in quanto senza targhe e senza numero di telaio;
- l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ai sensi del quale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi competono al soggetto responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

DATO ATTO che è stato impossibile risalire al proprietario del veicolo e quindi al responsabile dell'abbandono, che non sono stati rivenuti libretto di circolazione e certificato di proprietà del veicolo sopra richiamato ormai ridotto a rifiuto di cui necessita lo smaltimento;

VISTO che dagli accertamenti catastali è risultato che la sede della società Agricola "La Foresta" ricade in Via Saragat del Comune di Corigliano Calabro e che a seguito di richiesta di notifica dell'Ordinanza n. 26 del 23/11/2018 i messi comunali non hanno potuto perfezionare la notifica per irreperibilità;

ESEGUITI ulteriori accertamenti al fine di individuare l'esatto indirizzo della sede della Società Agricola "La Foresta";

RITENUTO necessario quindi modificare parzialmente l'ordinanza n. 26 del 23/11/2018 nella parte relativa alla sede della Società;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Alla Società Agricola "La Foresta" S.r.l. con sede in Via Santa Maria n. 1 del Comune di Serra San Bruno, quale proprietaria del fondo distinto dalla particella catastale n. 7 del foglio di mappa n. 22



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

del catasto terreni, di provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza allo smaltimento in base alla tipologia del rifiuto e ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 del veicolo abbandonato e di altri rifiuti solidi urbani rinvenuti nello stesso luogo ed al ripristino dello stato dei luoghi.

La stessa società, espletata la procedura corretta di smaltimento del materiale, dovrà produrre al Comune di Serra San Bruno certificazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dei su citati rifiuti;

AVVERTE

ai sensi dell'art.54, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Che trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, si provvederà d'ufficio segnalando la situazione alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;

Avverso il presente atto può esser presentato ricorso al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notificazione, secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71; o in alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata alla Società Agricola "La Foresta" S.r.l. con sede in Via Santa Maria n. 1 del Comune di Serra San Bruno per il tramite del servizio Messi Comunali;

Che sia pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune di Serra San Bruno;

Che a notifica avvenuta, venga trasmessa a cura della Polizia Locale di questo Comune a:

- Comando Carabinieri Stazione di Serra San Bruno;
- Guardia di Finanza – Vibo Valentia;
- Carabinieri Forestale – Serra San Bruno;
- A.R.P.A. Calabria
- Prefettura di Vibo Valentia
- Provincia di Vibo Valentia – Servizio Tutela ambiente.

Il Sindaco
Dr. Luigi TASSONE